SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1956

(67ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, numero 25 » **(1485)** (*D'iniziativa dei deputati Penazzato ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 911, 915, 916, 917, 918, 920
ANGELINI 914, 916
BARBARESCHI 917
DE BOSIO 916, 918
FANTUZZI 915
FIORE 915, 916
PETTI 920
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 914, 915, 918
SAGGIO 916, 917
VARALDO 916

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Petti, Saggio, Sibille, Spallicci, Vaccaro e Varaldo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione ed approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Penazzato ed altri: « Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 » (1485) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Penazzato ed altri: « Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferirò brevemente io stesso su questo disegno di legge. Innanzitutto do lettura del parere della 9ª Commissione.

« Il disegno di legge n. 1485, d'iniziativa dei deputati Penazzato ed altri, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, più che a modificare la legge 19 gennaio 1955, n. 25 sulla disciplina dell'apprendistato, ha per iscopo di interpretare in modo sicuro e più aderente ai princìpi che hanno ispirato tutta l'elaborazione e la formulazione di quella legge, due sue norme riguardanti la prima l'erogazione degli assegni familiari nei confronti degli apprendisti e la seconda l'esclusione — nel caso delle imprese artigiane — degli apprendisti dal novero dei dipendenti.

« Con questo disegno di legge si chiariscono infatti due criteri:

1) il principio introdotto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 per cui *il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori*, conserva tutta la sua efficacia anche nei confronti delle persone a carico del minore apprendista che sia capo famiglia;

2) gli apprendisti assunti dalle imprese artigiane non sono computabili nel novero dei dipendenti per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini della definizione di impresa artigiana.

« Questi due criteri risolvono due grosse questioni sorte con l'applicazione della legge sull'apprendistato, specie nell'ambito del mondo artigiano.

« La prima questione riguarda l'esclusione dal beneficio degli assegni familiari nei riguardi delle persone a carico degli apprendisti capi famiglia, i quali costituiscono casi non molto numerosi, ma non infrequenti e sempre molto penosi.

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale non avendo la legge sull'apprendistato previsto in modo particolare questo caso ritenne, per presunzione di legge, che gli apprendisti dovessero sempre essere considerati a carico di un capo famiglia e pertanto che fosse preclusa ogni possibilità di riconoscere la situazione di un apprendista effettivamente capo famiglia.

« Conclusione strana — occorre aggiungere — quando si pensi che prima dell'entrata in vigore della legge citata l'Istituto nazionale della previdenza sociale, semprechè fosse comprovato che l'apprendista doveva considerarsi capo famiglia, corrispondeva allo stesso gli assegni familiari.

« La seconda questione si riferisce alla valutazione dei limiti dell'impresa artigiana fissati dall'articolo 25 della legge sull'apprendistato in base al numero dei dipendenti.

« Su queste due questioni la 9ª Commissione ha avuto sempre delle idee ben precise.

« Sulla prima non ha avuto motivo di pronunciarsi esplicitamente soltanto perchè era sembrato ovvio che il trattamento degli apprendisti capi famiglia non dovesse essere peggiorato con l'introduzione della nuova disciplina sull'apprendistato.

« Sulla seconda invece, la 9ª Commissione espresse già il convincimento che gli apprendisti non possono essere annoverati fra i dipendenti dell'impresa artigiana.

« Si ricorda infatti che elaborando il parere sul disegno di legge Rapelli che divenne poi la legge sull'apprendistato, in nessuno dei membri componenti la 9ª Commissione sorse il dubbio che la norma, secondo la quale si stabiliva il principio che il rapporto di apprendistato non doveva far cessare l'erogazione degli assegni familiari, potesse non avere applicazione anche nei confronti dei minori apprendisti capi famiglia, cioè proprio nei casi, occorre ripetere, più pietosi dove la norma è più provvida e indispensabile che mai.

« Nè la 9ª Commissione ebbe incertezza alcuna sul fatto che nelle imprese artigiane gli apprendisti non possono e non debbono essere annoverati fra i dipendenti dell'impresa. Questo emerse discutendo il parere della 9ª Commissione sulla disciplina dell'apprendistato, ma fu esplicitamente ribadito nella lunga ed esauriente discussione sul disegno di legge Moro per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e fu concretamente precisato in una apposita norma sulla quale si esclusero gli apprendisti dal novero dei dipendenti.

« Basti questo accenno ai precedenti lavori della 9ª Commissione per dire subito che questa non può non trovarsi ora consenziente sul disegno di legge in esame.

« Per ciò che riguarda la corresponsione degli assegni familiari nei confronti dei viventi a carico degli apprendisti capi famiglia, occorre anche dire che l'interpretazione data dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'articolo 15 della legge, ebbe a suscitare un senso di vera sorpresa tanto sembrò strana ed illogica. E di tale sorpresa si fece portavoce autorevolissimo il senatore Grava, già relatore sul disegno di legge per l'apprendistato, in un suo discorso in Aula del 28 ottobre 1955.

« Egli ricordava che la questione era stata discussa in sede di elaborazione della legge anche con le organizzazioni sindacali e che in quella sede egli, relatore, non aveva avuto il minimo dubbio che agli apprendisti capi famiglia continuasse a competere il diritto a percepire gli assegni familiari per le persone a loro carico come li avevano percepiti fino ad

allora. " Se avessi avuto il minimo dubbio — diceva il senatore Grava — mi sarebbe stato facile aggiungere all'articolo 15 la dizione ' ai minori apprendisti capi famiglia continua a competere il diritto a percepire gli assegni familiari per le persone a loro carico ' e sarei stato certo che la 10ª Commissione mi avrebbe seguìto ".

« Il senatore Grava invocava allora dal ministro Vigorelli un provvedimento che chiarisse la questione anche in conformità alle disposizioni del testo unico sugli assegni familiari pubblicato il 30 maggio 1955, nel quale si ammette che ai minori apprendisti capi famiglia continua a competere il diritto agli assegni familiari. Il provvedimento invocato ha preso ora forma nel disegno di legge Penazzato e risolve la questione col suo articolo 1.

« L'articolo 2 ha lo scopo, attraverso l'apprezzamento, caso per caso, da parte del l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di impedire il sorgere di indebite situazioni, specie nel settore artigiano, dove, come è noto, è lo Stato che si è assunto l'onere dei contributi liberandone i datori di lavoro artigiani. Non si tratta di una casistica numerosa e, proprio per questo, la procedura dell'articolo 2 è possibile e raccomandabile.

« L'articolo 3 estende le prestazioni previste dall'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, numero 25, ai familiari a carico dei lavoratori assicurati quando si tratti di apprendisti capi famiglia.

« In forza dell'articolo 4 si provvede a distribuire in modo diverso l'importo delle marche assicurative istituite dalla legge sull'apprendistato. La quota di 20 lire già attribuita all'assicurazione contro la tubercolosi, e che eccederebbe il fabbisogno, viene distribuita nelle seguenti misure:

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi lire 14;

e) per assegni familiari lire 6.

« Infine l'articolo 5 esclude dal novero dei dipendenti dell'impresa artigiana, gli apprendisti anche ai fini della definizione dell'impresa artigiana contenuta nell'articolo 25 della stessa legge sull'apprendistato.

« Per tutte le considerazioni suesposte, la 9ª Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge in esame nella formulazione già approvata dalla 9ª Commissione legislativa della Camera dei deputati ».

Onorevoli colleghi, voi ricordate certamente che l'articolo 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sullo apprendistato — della quale ebbi l'onore di essere relatore — stabiliva che il rapporto di apprendistato non fa cessare, per tutta la sua durata, l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori. Il che significa che il capo famiglia continua a percepire gli assegni familiari del minore occupato presso terzi come apprendista e retribuito, come se egli fosse a totale carico del capo famiglia stesso.

È stata questa una delle facilitazioni che sono state concesse per agevolare l'assunzione dei giovani apprendisti; prima, come voi sapete, quando un giovane lavorava come apprendista alle dipendenze di terzi, il capo famiglia non aveva il diritto di percepire gli assegni familiari per lui, perchè era occupato e retribuito. Ma voi ricorderete anche che per un'errata interpretazione della legge si ritenne che questa concessione eliminasse il diritto agli assegni familiari degli apprendisti capi famiglia per le persone a loro carico. E questo fu un grave errore nel nostro sistema previdenziale e assistenziale.

Intanto era maggiormente doveroso riconoscere il diritto agli assegni familiari stabiliti per legge a favore dei lavoratori, che in conseguenza dei carichi familiari più risentono della inadeguatezza della retribuzione. A porre maggiormente in luce l'errore commesso aggiungerò questa considerazione: l'apprendista capo famiglia ha percepito gli assegni familiari per le persone a carico fino dall'entrata in vigore della legge; ora è semplicemente all'entrata in vigore della legge che, per un'errata interpretazione della legge stessa, l'apprendista stesso ha cessato di percepire questi assegni familiari.

A prescindere dal fatto che è sempre nocivo togliere quello che era stato concesso, negare questo beneficio agli apprendisti capi famiglia per la speciosa ragione che nella legge non sono contemplati, proprio quando viene concesso un analogo beneficio agli altri apprendisti capi famiglia, è da considerarsi sommamente ingiusto ed assurdo. Questa situazio

ne fu denunciata da chi vi parla nella discussione del bilancio del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1955 56. Io dissi allora che negare gli assegni familiari al capo famiglia apprendista per le persone a suo carico costituiva un assurdo ed una stortura nel nostro sistema previdenziale ed assistenziale. Dissi anche che, nella mia qualità di relatore, avevo esaminato il problema specifico, cioè se la dizione usata nell'articolo 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, potesse far sorgere il dubbio che agli apprendisti capi famiglia non competesse il diritto agli assegni familiari; dopo l'esame di casi particolari, non avevo avuto il minimo dubbio che l'apprendista capo famiglia dovesse continuare a percepire gli assegni familiari per le persone a carico, così come li aveva percepiti fino allora.

Se avessi avuto il minimo dubbio, mi sarebbe stato facile aggiungere alla dizione dell'articolo 15, questo comma: « Ai minori apprendisti capi famiglia continua a competere il diritto a percepire gli assegni familiari per le persone a carico » e sarei stato certo che la Commissione avrebbe approvato questa aggiunta. Soggiungevo inoltre di ritenere, come modesto avvocato, che, in base al diritto, competessero ancora e sempre gli assegni familiari agli apprendisti capi famiglia, perchè la norma che sanciva tale diritto non era stata minimamente modificata; ed invocavo dall'onorevole Ministro un suo intervento in proposito.

La mia voce non rimase inascoltata: infatti da parte di alcuni onorevoli deputati, è stato presentato un disegno di legge che vuole rimediare alla stortura sopra accennata; e come vedrete, onorevoli colleghi, le ragioni e gli argomenti che portavo nella discussione del bilancio del lavoro e della previdenza sociale saranno confermati da quello che dirò appresso. Infatti non si è trattato solo di interpretazione erronea della legge, in quanto all'articolo 22 non era contemplato, nell'elenco dei contributi, quello per gli assegni familiari; ragione per cui l'Istituto della previdenza sociale poteva esimersi dal pagare gli assegni familiari.

Il disegno di legge che viene oggi dalla Camera dei deputati non modifica i contributi dovuti dai datori di lavoro; perciò abbiamo perduto un anno e mezzo per il pagamento degli assegni familiari.

Per tutte le considerazioni che ho svolte, non posso che proporre con soddisfazione all'onorevole Commissione l'approvazione del disegno di legge. Mi riservo, nell'esame degli articoli, di illustrarvene singolarmente il contenuto.

ANGELINI. Io esprimo parere senz'altro favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge. In realtà il disegno di legge che fu da noi discusso sulla disciplina dell'apprendistato non apportava modificazioni in merito agli assegni familiari, quindi era pacifico che si sarebbe dovuto seguire quello stesso sistema che si era seguìto fino allora.

A questo proposito debbo dire che per quanto riguarda la mia provincia, sulla base delle istruzioni diramate dal Ministero e di quelle diramate dalle confederazioni padronali, si era sospeso il pagamento degli assegni familiari a coloro che fino allora li avevano percepiti. Ricordo il caso veramente doloroso di una ragazza, che come capo famiglia riceveva 22.500 lire mensili di assegni familiari; tale somma improvvisamente le fu tolta. Per superare lo ostacolo si escogitò il sistema di non considerare gli apprendisti come tali, e in seguito a ciò nella mia provincia gli assegni familiari furono dati a tutti.

Di conseguenza è bene approvare questo disegno di legge, affinchè si possa porre rimedio a tutti gli inconvenienti che si erano verificati per una falsa interpretazione della legge.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dato che la formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 3 potrebbe far sorgere delle perplessità per quanti si trovano nella condizione di capo famiglia e non hanno sempre i requisiti prescritti in quella formulazione, per non creare inconvenienti ulteriori varrebbe la pena di adottare questo nuovo testo: « Le prestazioni previste dal presente articolo competono anche ai familiari degli apprendisti secondo le norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati ». In tal caso si eviterebbe ogni possibilità di contrasto.

Inoltre vorrei far presente che sono sorte delle questioni in rapporto alla applicazione dell'articolo 10 della legge; si è cercato di risolverle attraverso il regolamento, che abbiamo sottoposto al Consiglio di Stato; ed il Con-

siglio di Stato ci ha fatto notare che vi era qualche difficoltà nell'interpretazione della legge. Le difficoltà sono sorte specialmente per gli apprendisti panettieri, in quanto questi, facendo servizio a turni, lavorano al di fuori delle ore stabilite. Per cui, se entriamo nell'ordine di idee di apportare emendamenti al disegno di legge, sarebbe opportuno inserire una disposizione particolare per tenere conto delle speciali esigenze della panificazione i cui orari non possono essere mutati perchè il pane deve essere pronto di mattina. Cioè bisognerebbe stabilire che il divieto del lavoro notturno non si applica per questa categoria.

PRESIDENTE, *relatore*. Non c'è differenza fra gli apprendisti panettieri e gli altri apprendisti, per cui mi sembra che questa eccezione non abbia consistenza.

D'altro canto ritengo che, dopo un anno e mezzo, sia giunto finalmente il momento di pagare questi assegni familiari; modificare il disegno di legge vorrebbe dire rimandarlo alla Camera dei deputati con ulteriore perdita di tempo.

Prego pertanto la Commissione, con tutta la deferenza che dobbiamo al rappresentante del Governo, di voler respingere gli emendamenti che l'onorevole Sottosegretario volesse presentare.

FANTUZZI. Noi siamo d'accordo nell'approvare questo disegno di legge; però le considerazioni che ha fatte l'onorevole Sottosegretario sull'ultima parte dell'articolo 3 hanno un fondamento. Se non vi fosse il rischio di dover rimandare alla Camera il disegno di legge, e che poi eventualmente la Camera trovasse qualcosa da modificare, il che porterebbe ad un ritardo nell'approvazione, io sarei favorevole ad accogliere la modificazione proposta dal Sottosegretario di Stato.

Ma in vista di questo rischio, penso che i problemi che ha sollevato il rappresentante del Governo si potranno eventualmente discutere in altra sede.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io mi auguro che, in caso di modifica, questo disegno di legge possa essere nuovamente approvato al più presto dalla Camera dei deputati. In ogni caso mi rimetto alla Commissione: era mio dovere però precisare gli inconvenienti ai quali si potrebbe andare incontro con l'approvazione del testo attuale.

FIORE. Vorrei chiedere agli amici giuristi se l'ultimo periodo dell'articolo 3 non potrebbe dar luogo ad equivoci d'interpretazione e far così ricadere negli inconvenienti che si sono lamentati. Infatti la formulazione di questo ultimo periodo è troppo involuta.

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessuno altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

L'articolo 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:

« Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto ».

Con questo articolo s'aggiunge un comma all'articolo 15 della legge 19 gennaio 1955, numero 25. Il comma aggiunto tende ad eliminare ogni dubbio sul diritto degli assegni familiari da parte degli apprendisti capi famiglia.

(*È approvato*).

Art. 2.

La corresponsione degli assegni familiari prevista nel precedente articolo deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, inoltre, a dare comunicazione dell'intervenuta Concessione all'Ufficio provinciale del lavoro, il quale istituirà un elenco, distinto per Comuni, degli apprendisti che usufruiscono degli assegni familiari come capi famiglia.

FIORE. Nel primo comma dell'articolo 2 è detto: « La corresponsione degli assegni familiari prevista nel precedente articolo deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ». Perchè questa « autorizzazione »?

VARALDO. Il titolo del disegno di legge è: « Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 ». Ma l'articolo 2 non fa riferimento alle legge del gennaio 1955: vorrei sapere se questo è corretto.

PRESIDENTE, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, quando fui relatore della legge che riguardava la disciplina dell'apprendistato, mi preoccupai che non venissero commessi abusi nei riguardi degli apprendisti, circa la corresponsione degli assegni familiari. Voi sapete che gli apprendisti artigiani vengono assunti il più delle volte nel nucleo familiare. In questo campo è molto facile che si commettano abusi, perchè per questi apprendisti, assunti nell'ambito familiare, il datore di lavoro non paga, nè per gli assegni familiari, nè per altri titoli.

Per evitare inconvenienti l'Istituto nazionale della previdenza sociale esaminerà la documentazione di ogni apprendista e vedrà se costui abbia veramente diritto alla corresponsione degli assegni familiari, o non sia uno che viene iscritto nell'elenco degli apprendisti e poi resta a casa.

SAGGIO. Quello che ha lei detto, onorevole Presidente, non toglie i dubbi, perchè in effetti il disegno di legge condiziona l'erogazione degli assegni familiari all'autorizzazione del l'Istituto della previdenza sociale.

PRESIDENTE, *relatore*. Solo per l'apprendista capo famiglia.

SAGGIO. Certo, ma dare all'Istituto questo potere discriminante e valutativo significa condizionare l'erogazione dell'assegno all'autorizzazione della Previdenza sociale. E' possibile che a qualche apprendista quest'autorizzazion possa essere negata ingiustamente. Pertanto, secondo me, bisognerebbe inserire nella legge una disposizione che limiti il potere della Previdenza sociale in questo campo.

ANGELINI. Attualmente gli assegni familiari sono corrisposti, mi sembra, previa l'autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. A me sembra pertanto che l'articolo debba essere inteso così: a mo' d'esempio, io ho una fabbrica, assumo un operaio e questo mi dice che ha cinque figli a carico. Ora io posso dargli gli assegni familiari ma è lui che deve presentare la sua documentazione ed è la Previdenza sociale che esamina il valore della documentazione. Già attualmente, per un operaio e per un impiegato che venga assunto da un datore di lavoro qualsiasi, prima che si paghino gli assegni familiari deve esserci l'autorizzazione della Previdenza sociale. Ma l'Istituto ha solo la facoltà di esaminare la documentazione e di dire se sta bene.

DE BOSIO. Su questo articolo 2 sono state sollevate due questioni, una di carattere formale, l'altra di natura sostanziale. Il senatore Varaldo osserva che questo articolo non è una modifica alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, ma detta una nuova norma all'infuori della citata legge. Debbo rilevare che modificando una legge si possono farvi anche delle modifiche sostanziali; non è detto che si debba restare nei limiti fissati dai singoli articoli, si può anche andare al di là di tali norme e dettarne di nuove.

In quanto alla preoccupazione dei senatori Saggio e Fiore circa il termine « autorizzazione » espresso nell'articolo 2, osservo che, secondo me, l'osservanza, anche se dal punto di vista strettamente tecnico è rilevante, non è tale da poter preoccupare per quanto si riferisce all'interpretazione del testo di legge. Come ha osservato il senatore Angelini, non si fa che confermare la prassi normale: l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve stabilire se ricorrono o meno gli estremi di legge e in base a questi concedere o negare gli assegni familiari. Infatti con l'articolo 2 non si dà un autonomo potere di disposizione all'Istituto, in quanto esso è tenuto a decidere in conformità delle norme stabilite dalla legge.

Per cui mi sembra che se, dal punto di vista strettamente ermeneutico, si può sostenere che la parola « autorizzazione » è poco appropriata, in quanto con questa « autorizzazione » non si dà un potere discriminatorio all'Istituto, ma la sua decisione resta sottoposta ai limiti

fissati dalla legge. Mi sembra, pertanto, che non possano peraltro sorgere dubbi o incertezze.

Ora, dato che questo disegno di legge ha carattere di urgenza, e qualsiasi modifica anche formale lo riporterebbe alla Camera dei deputati, prego i colleghi di rivedere il loro punto di vista, ed in base anche alle spiegazioni svolte, di approvare il testo dell'articolo così e come formulato.

BARBARESCHI. Vorrei pregare il collega Saggio di non insistere nelle sue riserve, proprio partendo dal principio che il collega Fanfuzzi ha richiamato: cioè l'opportunità che il provvedimento passi così com'è, il più rapidamente possibile, trattandosi di riparare ad un errore causato da un provvedimento adottato in precedenza e che non è stato applicato come avrebbe dovuto essere.

Sul fatto specifico vorrei osservare che, se è vero che per il pagamento degli assegni ai lavoratori, in pratica si può procedere con una certa rapidità prescindendo dall'autorizzazione qui prescritta, è altrettanto vero che in genere lo Istituto non nega gli assegni, e nel caso di non concessione una apposita Commissione presso lo stesso Istituto per esaminare gli eventuali ricorsi ed una successiva Commissione presso il Ministero del lavoro è costituita per lo esame definitivo dei ricorsi stessi: il che sta a dimostrare che l'Istituto della previdenza può sì negare la corresponsione degli assegni familiari, ritenendo che la documentazione presentata non sia sufficiente, ma se il datore di lavoro ha corrisposto gli assegni familiari prima che l'autorizzazione dell'Istituto fosse intervenuta, e questa autorizzazione viene successivamente negata, il datore di lavoro ha potere di rivalersi sul salario successivo dell'operaio. Nel caso specifico, siamo di fronte a degli apprendisti, la paga dei quali è minima, e siamo di fronte a certi casi in cui la qualità di capo famiglia è assai più dubbia che nei casi di altri lavoratori. Quindi comprendo che sia prescritto un più rigido esame della documentazione, affinchè non si corra il rischio di pagare gli assegni familiari quando questi non sono dovuti.

SAGGIO. Voi dite in sostanza che modificando l'articolo ritarderemmo l'approvazione della legge, ma io preferirei affrontare il pericolo di un ritardo piuttosto che quello di una interpretazione arbitraria della legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Si potrebbe sospendere la votazione dell'articolo 2. Se all'articolo 3 saranno apportati emendamenti, potremo modificare anche l'articolo 2; in caso contrario sarebbe più opportuno non rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento per una questione che non riveste grande rilievo, anche per le considerazioni fatte dal senatore Barbareschi. Dunque, se non si fanno obiezioni, la votazione dell'articolo 2 rimane sospesa.

(*Così rimane stabilito*).

Art. 3.

L'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:

« Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

2° assistenza specialistica ambulatoriale;

3° assistenza farmaceutica;

4° assistenza ospedaliera;

5° assistenza ostetrica;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

1° le prestazioni concernenti la cura;

2° le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;

3° l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati ».

Come gli onorevoli colleghi hanno sentito, l'articolo 3 riproduce integralmente il testo della legge 19 gennaio 1955 fino alle parole « ai soli apprendisti »; la Camera dei deputati ha aggiunto le altre « eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capo famiglia », con quello che segue.

Non vi nascondo che, specie in quest'ultimo periodo, la formulazione dell'articolo 3 è poco felice. Certo l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato renderebbe il testo molto più chiaro. Comunque, se voi considerate bene il disposto di questo comma vi accorgete che indubbiamente esso ha lo stesso significato dell'emendamento. Le prestazioni si applicano ai soli apprendisti; nel caso che gli apprendisti siano capi-famiglia hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico, nonchè alle prestazioni assistenziali e previdenziali. Pertanto sarei del parere di approvare l'articolo così come ci è stato trasmesso tenendo presente che il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione della Camera quasi all'unanimità e che gli interessati l'attendono con tanta ansia.

DE BOSIO. Un po' tutti, credo, ci rendiamo conto che l'espressione di questo ultimo periodo dell'articolo 3 è involuta ma se lo si interpreta e approfondisce alla luce della legge fondamentale, è facile convincersi che il significato della norma non può essere che quello ora sottolineato. La dizione può creare a prima vista dei dubbi, ma esaminata attentamente esprime l'identico disposto contenuto nell'emendamento proposto dal Governo. Sarebbe più appropriato l'emendamento dal punto di vista letterale, ma ciò provocherebbe un danno inutile, dal momento che con il testo attuale si raggiungono gli stessi risultati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A me sembra che non si sia tenuto presente il fatto che le condizioni per aver diritto agli assegni familiari non coincidono con le condizioni per aver diritto alle prestazioni assistenziali. Da questa mancata coincidenza possono derivare delle perplessità nell'applicazione della legge. Adottando invece l'altra formulazione: « Le prestazioni previste dal presente articolo competono anche ai familiari degli apprendisti secondo le norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati » si afferma un principio che non ammette discussioni: le norme vigenti valgono anche per gli apprendisti.

Comunque, se la Commissione non intende apportare emendamenti, resti chiarito quanto meno che il Ministero del lavoro ritiene di dover dare all'ultimo periodo contenuto nell'articolo 3 la seguente interpretazione: « Le prestazioni previste dal presente articolo competono anche ai familiari degli apprendisti secondo le norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati ».

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 3 di cui ho dato lettura. Se non sorgono obiezioni, si intende che la Commissione accetta e fa propria l'interpretazione dell'ultimo periodo esposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Torniamo all'articolo 2, per dare qualche chiarimento ai colleghi. Certo, se si fosse parlato di « autorizzazione previo accertamento delle condizioni volute dalla legge » non vi sarebbe stato dubbio. Ad ogni modo faccio presente che la disposizione generale sugli assegni familiari contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 38 del decreto 30 maggio 1955, n. 797, stabilisce che gli aventi diritto devono presentare ai datori di lavoro quei documenti che possano essere richiesti per provare il diritto agli assegni, data la loro situazione di famiglia.

E l'articolo 39, all'ultimo comma, dice che « nei casi in cui la corresponsione degli assegni familiari sia subordinata al rilascio di una particolare autorizzazione da parte dello Istituto nazionale della previdenza sociale, il datore di lavoro è tenuto a farne apposita annotazione sul libro matricola ».

Per « autorizzazione » non bisogna intendere una concessione che può essere accordata o no. Quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha accertato che concorrono le condizioni per cui il capo famiglia ha diritto agli assegni familiari, deve concedere l'autorizzazione; di fatto potrà anche non concederla, ma allora vi sarà il ricorso. Dopo questi chiarimenti, se nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:

« Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;

b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

c) per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50, di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;

e) per assegni familiari, lire 6.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, lettera *b*), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presen e legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

Questo articolo rispecchia l'articolo 22 della legge del 1955, solo che le lire 20 della lettera *d*) del testo originario sono state divise in lire 14 — lettera *d*) — per la assicurazione contro la tubercolosi e lire 6 — lettera *e*) — per gli assegni familiari.

Se nessuno chiede di parlare metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'articolo 25 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, aggiungere il seguente comma:

« In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente ».

Questo articolo tende ad evitare che per favorire l'assunzione di giovani apprendisti vengano licenziati gli operai comuni anziani.

DE BOSIO. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione di questo articolo anche perchè gli organi preposti al controllo delle aziende interpretano la legge in modo strano, calcolando due apprendisti come un dipendente,

per cui le aziende artigiane vengono messe in serie difficoltà. Con questa norma vien chiarito definitivamente che gli apprendisti non possono essere annoverati tra i dipendenti.

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

PETTI. Prima della votazione finale del disegno di legge, vorrei proporre alla Commissione quest'ordine del giorno:

« La 10ª Commissione del Senato, ritenute fondate le osservazioni mosse sulla formulazione del disegno di legge in esame sia dai componenti la Commissione che dall'onorevole Sottosegretario di Stato, invita l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale a diramare una circolare interpretativa che risolva le perplessità di interpretazione del disegno di legge, approvato al solo scopo di non ritardare ulteriormente la corresponsione degli assegni familiari alla categoria interessata ».

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Petti, poichè il contenuto del suo ordine del giorno coincide con quanto è stato autorevolmente espresso dai colleghi durante la discussione, la pregherei di ritirare l'ordine del giorno.

PETTI. Accetto il suo invito, onorevole Presidente, e non insisto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari